

D.M. Economia e Finanze 26 settembre 2003

Istituzione della nuova serie "BA9" di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto l'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002, con il quale si fissa al 31 dicembre 2002 l'ultimo giorno per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali della serie "AA5";

Ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima, e considerata l'opportunità di introdurre una nuova serie di buoni fruttiferi postali con un rendimento a tasso fisso ed un premio a scadenza rapportato ad un indice di borsa;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, contraddistinta dalla sigla "BA9".

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "BA9" possono essere rappresentati esclusivamente da iscrizioni contabili in conto deposito titoli, sono sottoscrivibili per importi pari a 250 euro e multipli e possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000,00 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della serie "BA9" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie "BA9" hanno una durata massima di sette anni a partire dalla data di emissione e possono essere liquidati anticipatamente, in linea capitale e interessi.
2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.
4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Art. 5.

Premio a scadenza

1. Esclusivamente alla scadenza del settimo anno, sui buoni fruttiferi postali della serie "BA9", è anche riconosciuto un premio rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice SOXX50E.
2. Il premio è determinato in base alla seguente formula:

$$P = \text{Max} \left[0, 10\% - \text{Max} \left(0, 1 - \frac{\text{Stoxx media finale}}{\text{Stoxx media iniziale}} \right) \right] \times VB$$

dove:

P = premio a scadenza;

Stoxx media finale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;

Stoxx media iniziale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;

VB = valore nominale del buono sottoscritto.

3. La Cassa depositi e prestiti è l'agente per il calcolo della media dei valori dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 e delle altre relative operazioni indicate nel presente decreto.

4. Qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione dello Stoxx media iniziale e dello Stoxx media finale. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

5. Qualora il giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 coincida con un giorno in cui:

a) l'indice Dow Jones EURO STOXX 50 non sia calcolato e pubblicato dallo *sponsor*, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello *sponsor*, indipendente dall'agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo *sponsor* dell'indice, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

6. Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 utilizzato dall'agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello *sponsor* dell'indice, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'indice.

7. Ai fini di cui al presente articolo:

- per *sponsor* dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;
- per *giorno lavorativo* si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo *sponsor* per la pubblicazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50;
- per *evento inerente le borse di riferimento* si intende il verificarsi per qualsiasi motivo nel giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'indice Dow Jones EURO STOXX 50.

Art. 6.

Comunicazioni agli investitori

1. Per le comunicazioni agli investitori relative ai buoni fruttiferi postali di cui al presente decreto e, in particolare, per le informazioni riguardanti la determinazione del premio a scadenza, si applica l'art. 6, terzo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000.

Art. 7.

Copertura del rischio

1. Relativamente alle emissioni di buoni fruttiferi postali della serie "BA9", la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a porre in essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "BA9"

1° anno	1,65%
2° anno	1,65%
3° anno	2,35%
4° anno	2,85%
5° anno	2,85%
6° anno	4,10%
7° anno	4,10%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.